

1° Sessione | Gestione e valorizzazione dei rifiuti in ambito di economia circolare

La gestione dei rifiuti in applicazione della normativa nazionale e nel rispetto dei principi comunitari



Avv Alessandra Revello
12 settembre 2023



Camera di Commercio
Genova



Sinergie locali per un economia sostenibile

LA GESTIONE DEI RIFIUTI NELLA NORMATIVA NAZIONALE E LOCALE E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI COMUNITARI: PROGRAMMA

IL DIRITTO AMBIENTALE: CARATTERISTICHE ED EVOLUZIONE
PRINCIPI COSTITUZIONALI E COMUNITARI
FONTI
NORME CODICISTICHE E AMBIENTALI

LA GESTIONE DEI RIFIUTI NELLA PARTE IV TU AMBIENTE AGGIORNATA AL DLGS 116/20 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICHE:

DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI
SOTTOPRODOTTI ED EOW
RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE
DEPOSITO TEMPORANEO
RENTRI

CARATTERISTICHE ED EVOLUZIONE

PRINCIPI COSTITUZIONALI E COMUNITARI

FONTI

NORME CODICISTICHE E AMBIENTALI

COSA SI INTENDE PER DIRITTO AMBIENTALE?

IL DIRITTO AMBIENTALE E'

DIRITTO ALL'AMBIENTE = nostro diritto ad un ambiente salubre

garantito dagli artt 9 , 32 , 41 e 117 Cost (visione antropomorfica)

DIRITTO DELL'AMBIENTE = diritto dell'ambiente ad essere rispettato (visione naturalistica)

INTERESSI DA TUTELARE

interesse dell'ambiente e di chi lo abita

IL DIRITTO AMBIENTALE è un DIRITTO MODERNO:

nonostante esistessero da tempo normative estemporanee relative a protezione di risorse naturali e salute (editti medioevali, norme anni '30 su parchi e vincoli, TU L sanitarie)

solo negli anni '80 viene elaborato il **concetto di ambiente** e inizia un'operazione organica di **disciplina della materia**

solo alla fine degli anni '80 si ha la **prima codificazione**
(cod. ambiente/raccolta di norme)

Produzione normativa aumenta dopo il decreto Galasso (dl 312/85)

Organismi internazionali-CEE-emanano direttive da tradurre in legge

Italia: arriva sempre in ritardo

emana dlgs privi di aspetto sanzionatorio (legge inefficace)

emana dl seguiti da decreti in deroga

Corte Cost: dl da usare solo nei casi di necessità ed urgenza

Oggi ci si affida ai Testi Unici (raccolte di norme della stessa materia - act anglosassoni) - dal 2006 TUA (Testo Unico Ambientale) dlgs 152/2006

CARATTERISTICHE

Normativa disorganica: tante leggi e leggine (sconta il tentativo del legislatore di non lasciare lacune)

Materia trasversale: richiede nozioni sia tecniche che giuridiche ed in entrambi gli ambiti tocca diverse materie

Deve tenere conto di normativa internazionale e problemi ambientali internazionali/globali/mondiali

SINO AL 9 MARZO 2022 NON ESISTEVANO nella Costituzione norme che trattassero direttamente di tutela dell'ambiente.

MA esistevano agli artt 9 e 32 cost nella seguente formulazione

Art 9 2 c : *la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione*

Art 32 1c: *la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti*

La lacuna veniva colmata dalla giurisprudenza tramite una visione unitaria degli artt 9 e 32 cost :

Nel'79 Cass Civ Sez Unite (5172/06.10.79): definiva" il diritto all'ambiente è il diritto ad un ambiente salubre che trova fondamento nel diritto alla salute garantito dall' 32 Cost"

Nell'87 finalmente interviene la Corte Cost stabilendo che:"La protezione dell'ambiente è imposta dagli artt 9 e 32 della Cost. ed assurge valore primario ed assoluto"

Seguivano svariate pronunce confermatrice

ATTUALE FORMULAZIONE ARTT 9 e 41 COST

Art 9 :”La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”

Art 41:” L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”

ATTUALE FORMULAZIONE ARTT 9 e 41 COST

QUINDI:

articolo 9: estende la tutela a ambiente, biodiversità, ecosistemi e animali

articolo 41: salute e ambiente da tutelare da parte dell'economia

**le istituzioni possono orientare l'iniziativa economica
pubblica e privata verso fini sociali e ambientali.**

Impegno imposto a iniziativa legislativa e comportamento collettivo.

2001 modifica titolo V Cost.

Art 117: disciplina esercizio della potestà legislativa da parte di Stato/Regioni

esclusiva Statale; ripartita o concorrente; residuale Regionale

comma 2 : elenca materie di potestà legislativa statale tra cui

lettera “s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”

comma 3: elenca materie di potestà legislativa concorrente o ripartita tra cui “valorizzazione dei beni culturali e ambientali”

lo stato detta i principi fondamentali/la cornice in cui le regioni legiferano

comma 4:”*Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello stato*”

SUSSIDIARIETA' E LEALE COLLABORAZIONE (1/3)

esercizio dei poteri (tra cui il legislativo) tra UE/Stato/Regioni/Enti locali deve attenersi ai principi di

Sussidiarietà: le attività devono essere svolte dal livello amministrativo più vicino ai cittadini salvo, laddove questo livello non riesca, risalire ai livelli amministrativi più elevati

Leale collaborazione: ognuno svolge il suo ruolo ma tutti devono agire in un'ottica di leale collaborazione

artt 118 Cost e 3 quinquies TUA

sussidiarietà e leale collaborazione in materia ambientale ART 3 QUINQUIES TUA

LEALE COLLABORAZIONE art 3 quinquies TUA commi 1 e 2 :

Le Norme Statali (tra cui dlgs 152/06) stabiliscono livelli minimi di tutela

Le Regioni non possono scendere sotto tali livelli minimi di tutela

possono adottare forme di maggiore tutela con un limite ovvero :

“purché ciò non comporti un’arbitraria discriminazione anche attraverso aggravi procedurali” (2 comma)

SUSSIDIARIETA' art 3 quinquies TUA commi 3 e 4:

lo stato interviene ove gli obiettivi **non** possano/vengano **realizzati a livelli inferiori** (3c)

Il principio di **sussidiarietà si applica anche tra Regioni ed enti locali minori** (4 c)

Corte Cost. sent. 7/19 e 9/19 - Tar Catanzaro sent. n. 88/19

PRINCIPI COMUNITARI O EUROUNITARI/UNIONALI

Anni 70/80 in ambito Comunitario/UE si sente l'esigenza di individuare principi da tutti condivisi

4 (5) principi:

SVILUPPO SOSTENIBILE e responsabilità condivisa;

CHI INQUINA PAGA

PREVENZIONE

PRECAUZIONE

universalmente riconosciuti ed applicati a prescindere dall'aspetto sanzionatorio

Sviluppo sostenibile:

“Sviluppo che soddisfa i bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare analogamente i propri bisogni” (commissione mondiale su ambiente e sviluppo 1987)

3 Corollari:

a- uso equo delle risorse naturali

b- equità tra generazioni

c-responsabilità comuni ma differenziate: per emergenze/obiettivi ambientali **ogni stato deve cooperare ma ciascuno secondo le proprie possibilità** economiche e tecnologie

I PROBLEMI AMBIENTALI SONO GLOBALI: Negli anni '80 si diffonde la consapevolezza che lo sfruttamento delle risorse naturali nei paesi in via di sviluppo determina problemi ambientali che hanno ripercussioni anche negli altri stati

i problemi dei paesi poveri (desertificazione, deforestazione, scarsità d'acqua) possono determinare tensioni politiche/conflitti che investono anche gli altri stati **diventando problema globale**

I PROBLEMI AMBIENTALI SONO LOCALI: L 60/22 “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare” ha inserito nell’art 183 TUA -”definizioni”- al c 1,b-ter “rifiuti urbani” il punto 6-bis: «**i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune**»

CHI INQUINA PAGA - PREVENZIONE-PRECAUZIONE

Chi inquina paga : l'inquinamento provoca un danno il cui valore è pari alla spesa di ripristino che deve ricadere su chi ha provocato il danno e non sulla collettività

Prevenzione/azione preventiva: impone a chiunque (pubblico o privato) svolga attività/prenda decisioni potenzialmente lesive dell'ambiente di adottare soluzioni o meccanismi che impediscano preventivamente il prodursi del danno piuttosto che soluzioni successive

Opera quando il danno all'ambiente è scientificamente prevedibile)

Precauzione:Opera quando il danno è possibile ma non scientificamente prevedibile - l'incertezza non è un motivo per posporre gli interventi di prevenzione

La **Corte di Giustizia UE, interpretando**, con parere vincolante per gli Stati Membri la **disciplina** per i **rifiuti** che possono essere **classificati con codici a specchio** ha stabilito che:

nel caso la **composizione** del rifiuto **non sia immediatamente nota**, il detentore del rifiuto deve determinare detta composizione e **ricercare le sostanze pericolose che possono ragionevolmente trovarvisi**

il principio di precauzione deve essere interpretato nel senso che, **qualora**, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto del caso specifico, **il detentore si trovi nell'impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose** o di valutare le caratteristiche di pericolo del rifiuto quest'ultimo **deve essere classificato come rifiuto pericoloso.**

L'art 1 delle preleggi elenca:

- leggi
- regolamenti
- norme corporative (abrogate per effetto dell'RDL 9 agosto 1943 n 721)
- usi

Norma lacunosa: non menziona **Costituzione** e **atti aventi forza di legge** (dl, dlgs, dpr, leggi regionali)

Norma anacronistica: riferimento anacronistico alle **norme corporative** e **anzichè** agli **usi** dovrebbe fare riferimento alle **norme di carattere territoriale** (delibere regionali, regolamenti comunali)

FONTI COMUNITARIE/EUROUNITARIE O UNIONALI

- trattati

- **regolamenti** (direttamente applicabili negli stati membri-portata generale obbligatoria senza bisogno di recepimento)
- **direttive** (necessitano di recepimento- solitamente in Italia con dlgs)
- **decisioni** (direttamente applicabili)
- **pareri e raccomandazioni** (non hanno effetto obbligatorio immediato)

Quindi:

- **direttive obbligano gli stati membri**
- **regolamenti e decisioni vincolano il cittadino**

Supremazia del diritto comunitario su quello degli stati membri

-Corte Cost sent n 183/1973: "Alla Comunità economica l'Italia e gli altri stati promotori hanno conferito e riconosciuto determinati poteri sovrani..in particolare è stato attribuito..il potere di emanare..atti..immediatamente vincolanti per gli stati e per i loro cittadini, senza la necessità di norme interne di adattamento e recezione"

- Corte Cost sent n 113/1985: "La normativa comunitaria .. entra e permane in vigore, nel nostro territorio, senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello Stato; e ciò tutte le volte che essa soddisfa il requisito dell'immediata applicabilità. questo principio..vale non soltanto per la disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, ma anche per le statuizioni risultanti..dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia"

Anni '80 - primi fenomeni di inquinamento ambientale

i Giudici applicano (anche estensivamente) norme del CC e del CP

l'art 844 cc(immissioni) per cui *"Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo, calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino se non superano la normale tollerabilità anche avuto riguardo alla condizione dei luoghi"* (per inquinamento acustico ed atmosferico)

l'art 674 cp (getto pericoloso di cose) che punisce: *"chiunque getta o versa...cose atte ad offendere o imbrattare o molestare persone ovvero, nei casi non consentiti dalla legge provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo atti a cagionare tali effetti"* (per inquinamento idrico, acustico, elettromagnetico)

Oggi Dlgs 251/06 - rapporti tra norme codicistiche ed ambientali

1-**possono applicarsi in via alternativa o concorrente** perché le norme codicistiche tutelano/disciplinano i rapporti tra persone, le norme ambientali tutelano l'ambiente

2-**applicabilità delle norme ambientali** limitata dalla loro **natura formale**.

Ovvero la norma ambientale si basa su :

sistema autorizzatorio: per svolgere un'attività potenzialmente lesiva dell'ambiente occorre dotarsi di autorizzazioni. Se si sono ottenute le necessarie autorizzazioni, la sanzione prevista dalla norma ambientale non si applica a prescindere dall'inquinamento prodotto

sistema tabellare: se in una scala da 0 a 100 viene prodotto un inquinamento pari a 99, la sanzione prevista dalla norma ambientale non si applica a prescindere dall'inquinamento prodotto

DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI SOTTOPRODOTTI ED EOW RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE DEPOSITO TEMPORANEO RENTRI

CRITERI DI PRIORITA' NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

L'art 179 TU ambiente prevede dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti:

- prevenzione
 - preparazione al riutilizzo
 - riciclaggio
 - recupero di altro tipo
 - smaltimento
- nel rispetto della gerarchia devono adottarsi le misure che garantiscono il miglior risultato complessivo

PARTE IV TU AMBIENTE: definizioni e classificazioni

Art.183, c.1 – D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

“Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi”.

- è “**gestione dei rifiuti**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante e intermediario”
- non costituiscono attività di gestione dei rifiuti la raccolta, il raggruppamento, cernita e deposito preliminare di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi meteorici naturali se effettuate nel tempo tecnico strettamente necessario presso lo stesso sito dove l'evento si è verificato;

ATTIVITA' SUI RIFIUTI-DEFINIZIONI EX 183 TUA 1 DI 2

- - “**Raccolta**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta (di rifiuti urbani differenziati), ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento”
- - “**Riutilizzo**: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale sono stati concepiti”;
- - “**Recupero**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. L’allegato C della Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero”.
- - “**Riciclaggio**: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini, Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento”

ATTIVITA' SUI RIFIUTI-DEFINIZIONI EX 183 TUA 2 DI 2

- - **Smaltimento:** qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato B alla Parte IV del D. Lgs. riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- - **Stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto **D15 dell'allegato B (operazioni da D1 a D14)** alla Parte IV del D. Lgs. 152/06, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto **R13 (operazioni da R1 a R12) dell'allegato C** alla Parte IV del D. Lgs. 152/06;
- - **Deposito temporaneo:** il raggruppamento di rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione di rifiuti;
- - **Trattamento:** operazione di recupero o smaltimento , incluso la preparazione prima del recupero o dello smaltimento.

(ART 185) NON RIENTRANO NELL'APPLICAZIONE DELLA PARTE IV TU AMBIENTE

Non sono rifiuti e non rientrano nella parte IV TU Ambiente:

- - emissioni gassose e il biossido di carbonio - stoccato in formazioni geologiche
- - il terreno, inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dall'art 239 relativamente alla bonifica dei siti contaminati
- - il suolo non contaminato o altro materiale scavato in attività di costruzione ove è certo che verrà riutilizzato per la costruzione nello stesso sito e ceneri vulcaniche se riutilizzate al poso di materie prime
- - i rifiuti radioattivi
- - i materiali esplosivi in disuso ad eccezione di articoli pirotecnici che hanno cessato la funzione o non più utilizzabili
- - i materiali fecali, paglia o altro materiale agricolo utilizzati in agricoltura
- **Sono esclusi dall'applicazione della parte IV del TU ambiente in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie e norme nazionali di recepimento:**
 - - le acque di scarico
 - - i sottoprodotti di origine animale
 - - le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione
 - - i rifiuti risultanti dalla estrazione di risorse minerali o sfruttamento di cave
 - - Sostanze destinate all'utilizzo come materie prime per mangimi e i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali nell'ambito delle pertinenze idrauliche

COSA NON E' (O NON E' PIU') RIFIUTO

- **Non tutti i residui di produzione sono** classificabili come **rifiuti** :alcuni non sono mai rifiuti, altri perdono tale qualifica una volta sottoposti ad operazioni di recupero.
- **QUINDI non sono rifiuti:**
- – **Sottoprodotti**
- – **End of Waste** (ex materie prime secondarie) non parliamo più di Materie Prime Seconde (MPS) ma solo di EoW
- c. 5-bis art. 184-ter – obbligo verifica REACH – dall'operazione di recupero escono PRODOTTI perfettamente rispondenti ai requisiti di un prodotto

ESCLUSIONI DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO 1 DI 7

SOTTOPRODOTTO

- **Sottoprodotto: residuo** di produzione idoneo ad essere **riutilizzato** in un processo produttivo **senza dover essere sottoposto a trattamento**
- **L'art 184 bis c 1** indica le **condizioni** per considerare uno scarto un sottoprodotto ovvero:
 - – può essere **utilizzato senza ulteriore trattamento**;
 - – deve avere **ORIGINE da un processo produttivo il cui scopo NON è la produzione di quella sostanza/oggetto**;
 - – **è certo che venga riutilizzato**
 - – **ulteriore utilizzo è legale** rispetto alla tutela ambiente/salute e rispetto a caratteristiche del prodotto nel ciclo produttivo.
- **Inoltre la sostanza deve rispettare i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2 ovvero:**
- Sulla base delle condizioni previste al comma 1, con DM Ministero Ambiente, **possono essere** adottate misure per **stabilire criteri qualitativi o quantitativi** da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti (DM 264 del 13.10.16 indica criteri generali per considerare residui di produzione quali sottoprodotti e specifici per considerare sottoprodotti biomasse per produzione di biogas o energia mediante combustione)

ESCLUSIONI DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO 2 DI 7

SOTTOPRODOTTO

- Le attività economiche che impiegano sottoprodotti in luogo di materie prime convenzionali, non hanno la necessità di acquisire le autorizzazioni, indispensabili per gestire i rifiuti.
- L'Europa è fortemente avviata verso tale opportunità che costituisce uno dei pilastri dell'Economia Circolare («pacchetto economia circolare», pubblicato sulla GU UE il 14/06/2018, entrata in vigore il 04/07/2018, comprendente la Dir. 2018/851/UE che modifica corposamente la direttiva «madre» in materia di rifiuti 2008/98/CE - e tra le diverse modifiche quelle all'art. 5 - sottoprodotti – con recepimento dagli Stati Membri entro il 05/07/2020), mentre in Italia si osserva ancora una forte resistenza con una giurisprudenza in materia, che privilegia spesso le tesi più restrittive e in parte contraddittorie

ESCLUSIONI DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO 3 DI 7 END OF WASTE

- **End of Waste (EoW)**(prima Materie prime secondarie (MPS) = sono i **residui di produzione** che hanno perso la qualifica di “rifiuto” dopo essere stati **sottoposti ad operazioni di recupero**
- In generale, si esce dalla definizione di rifiuto quando una sostanza/oggetto, sottoposto a operazioni di recupero, soddisfa requisiti specifici, da adottare nel rispetto delle **condizioni seguenti**:
 - **Soddisfa una domanda di mercato**
 - **Risponda a utilizzi per scopi specifici**
 - **Soddisfa requisiti tecnici per gli scopi specifici** e rispetti gli standard e norme del caso sui prodotti
 - **Il suo utilizzo non determini impatti significativi e negativi sull'ambiente e sulla salute**

ESCLUSIONI DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO 4 DI 7 END OF WASTE

- 2)L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministero...
- 3)...In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2 continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al DM 5/2/1998 e ai regolamenti di cui al DM 161/2002 (recupero rifiuti pericolosi) e DM 269/2005 (rifiuti pericolosi provenienti dalle navi)

ESCLUSIONI DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO 5 DI 7

- Regolamenti europei:
- Reg. 333/2011: ferro, acciaio e alluminio
- Reg. 1179/2012: vetro
- Reg. 715/2013: rame e leghe di rame
- Decreti ministeriali ad hoc:
- DM 22/2013: combustibili solidi secondari (CSS)
- DM 69/2018: conglomerati bituminosi
- DM 62/2019: prodotti assorbenti per la persona (PAP)
- DM 78/2020: gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso (PFU)
- DM 188/2020: carta e cartone
- DM 152/2022: rifiuti inerti – entrato in vigore 4/11/2022

ESCLUSIONI DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO 6 DI 7 END OF WASTE AUTORIZZAZIONI

- **SERVE SEMPRE UN'AUTORIZZAZIONE-TIPOLOGIE DI AUTORIZZAZIONE:**
- Autorizzazione ordinaria art. 208 Dlgs. 152/06
- AUA(Unica) (DPR 59/2003) – Autorizzazione semplificata – artt. 214/216 Dlgs. 152/06
- AIA (Integrata)– Integrata Parte II Dlgs 152/06
- Autorizzazioni sperimentali art. 211 Dlgs. 152/06
- Autorizzazioni «caso per caso»

ESCLUSIONI DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO 7 DI 7

END OF WASTE AUTORIZZAZIONI

- **Autorizzazioni «caso per caso»** - Dlgs. 152/2006, modificato da ultimo dal DL 31/05/2021:
- Autorizzazioni sono rilasciate ... sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, **previo parere obbligatorio e vincolante dell'Ispra o dell'ARPA**, che includono:
 - Rifiuti in entrata
 - Processi e tecniche di trattamento
 - Criteri di qualità per i materiali ottenuti dal recupero, compresi i valori limiti per le sostanze inquinanti, se necessario
 - Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto
 - Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità

CLASSIFICAZIONE RIFIUTI: URBANI art 183 c1L.b ter

- I RIFIUTI S DISTINGUONO IN URBANI E SPECIALI SECONDO L'ORIGINE
- I RIFIUTI URBANI SONO:
- - rifiuti domestici differenziati e indifferenziati provenienti da luoghi adibiti a civile abitazione
- - rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies
- - rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e svuotamento cestini portarifiuti
- - rifiuti giacenti su strade/aree pubbliche o con accesso al pubblico o spiagge
- - rifiuti della manutenzione del verde pubblico come foglie, sfalci d'erba e potatura d'alberi e risultanti da pulizia dei mercati
- - rifiuti cimiteriali
- Infine la **L. 60/2022** "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare" **ha inserito il punto 6-bis:** «i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti attraverso campagne di pulizia, in mare, nei fiumi e nelle lagune»

CLASSIFICAZIONE RIFIUTI: URBANI

Cosa cambia?

IN SINTESI:

Non ci sono più rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione che, in ragione della loro qualità e quantità (e sulla base di criteri statali – in realtà mai emanati), possono essere assimilati agli urbani tramite i regolamenti comunali del servizio pubblico

Si vedano allegati L quater e L quinquies

CLASSIFICAZIONE RIFIUTI: URBANI ALLEGATO L QUINQUIES

NELL'ALLEGATO L - QUINQUIES
NON SONO ELENcate LE ATTIVITÀ INDUSTRIALI,
ma in fondo all'elenco è riportato

«Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe»

CLASSIFICAZIONE RIFIUTI: URBANI art 183 c1L.b ter

- **Quindi i RIFIUTI URBANI da utenze non domestiche devono essere simili per composizione e natura :**
- ai i rifiuti riportati all'allegato L-quater
- a quelli prodotti da attività di cui all'allegato L-quinquies
- INFINE EX Art. 198 c. 2-bis) Le **utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico** i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al **recupero** mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi
- **SE NON VANNO AL RECUPERO DEVONO ESSERE AFFIDATI AL GESTORE PUBBLICO**

CLASSIFICAZIONE RIFIUTI: URBANI art 183 c1L.b ter TARI

- Il Dlgs 116/20 ha sostituito il comma 10 dell'art 238 TU ambiente poi ulteriormente sostituito dalla L 118/22 come segue:
- **“Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art 183, comma 1 lettera b ter n 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria (TARI) rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni”**

CLASSIFICAZIONE RIFIUTI: URBANI - ESCLUSIONI

- **I rifiuti urbani non includono:**
- i rifiuti della produzione,
- i rifiuti dell'agricoltura,
- i rifiuti della silvicoltura,
- i rifiuti della pesca,
- i rifiuti delle fosse settiche,
- i rifiuti delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione,
- i veicoli fuori uso
- i rifiuti da costruzione e demolizione.

CLASSIFICAZIONE RIFIUTI: SPECIALI ART 184 C 3

- SONO RIFIUTI SPECIALI QUELLI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ:
- - AGRICOLE – DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE- INDUSTRIALI - ARTIGIANALI - COMMERCIALI - DI SERVIZIO (ULTIME 4 SE DIVERSE DA QUELLE DEL C 2 SU RIF URBANI) - DI RECUPERO – SANITARIE (SE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALL'ART 183 C 1 B-TER)- VEICOLI FUORI USO
- **I RIFIUTI SI DISTINGUONO INOLTRE IN :**
- A- PERICOLOSI CHE SONO:
- -ASSOLUTI (CODICE PERICOLOSITÀ-ALLEGATO I)
- - SE PRESENTANO CONCENTRAZIONI DI SOSTANZE PERICOLOSE SUPERIORI A DETERMINATI VALORI SOGLIA (CON CODICI A SPECCHIO)
- B-NON PERICOLOSI : TUTTI QUELLI CHE NON SONO PERICOLOSI

Sentenza 28/03/2019

- La Corte di Giustizia UE, interpretando, con parere vincolante per gli Stati Membri la disciplina per i rifiuti che possono essere classificati con codici a specchio ha stabilito che:
- nel caso la composizione del rifiuto non sia immediatamente nota, il detentore del rifiuto deve determinare detta composizione e ricercare le sostanze pericolose che possono ragionevolmente trovarvisi
- il principio di precauzione deve essere interpretato nel senso che, qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto del caso specifico, il detentore si trovi nell'impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che detto rifiuto presenta, quest'ultimo **deve essere classificato come rifiuto pericoloso.**

ART. 178-bis
Responsabilità estesa del
produttore



PRODUTTORE DEL PRODOTTO

ART. 188
Responsabilità della gestione
dei rifiuti



PRODUTTORE DEL RIFIUTO

Produttore del prodotto» qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (art. 183 comma 1 lett. g del Dlgs. 152/2006).

La norma prevede che”Al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti” “devono essere previsti regimi di responsabilità estesa del produttore “ da istituirsi con decreto del MiTE

ATTENZIONE – in questo caso si parla di «responsabilità estesa del produttore», non è il produttore di rifiuti ma il produttore del prodotto

- I regimi di responsabilità estesa del produttore sono finalizzati ad assicurare la responsabilità finanziaria o quella finanziaria e operativa dei produttori dei prodotti relativamente alla fase di fine vita del prodotto ovvero quando il prodotto diventa un rifiuto
- Vuol dire che i produttori «pagano» per la raccolta e il trattamento del rifiuto derivante dal prodotto che hanno immesso sul mercato quando questo esaurisce la sua funzione..

- Per adempiere agli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, i produttori dei prodotti si organizzano con forme di gestione:
 - Individuali
 - Collettive
- Per gestire le attività di recupero, cernita, trattamento e smaltimento, affinché questo sia reso possibile su tutto il territorio nazionale, i produttori delegano altre organizzazioni

RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE DEL PRODOTTO ART 178 BIS

- Ex art 178 ter i **requisiti minimi dei regimi di EPR** sono:
- a) **definizione dei ruoli e delle responsabilità** di tutti i pertinenti attori coinvolti nelle diverse filiere di riferimento, compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato nazionale, le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali e, ove applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo e le imprese dell'economia sociale;
- b) **definizione** in linea con la gerarchia dei rifiuti degli **obiettivi** di gestione dei rifiuti;
- c) **adozione** di un **sistema di comunicazione delle informazioni relative ai prodotti** immessi sul mercato e dei dati sulla **raccolta** e su **trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti**;
- d) **adempimento degli oneri** amministrativi a carico dei produttori e importatori di prodotti, nel rispetto del principio di equità e proporzionalità in relazione alla quota di mercato e indipendentemente dalla loro provenienza;
- e) assicurazione che i produttori del prodotto garantiscano la **corretta informazione agli utilizzatori** del loro prodotto e ai **detentori di rifiuti** interessati dai regimi di responsabilità estesa del produttore circa le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della dispersione dei rifiuti nonché le misure per incentivare i detentori di rifiuti a conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata in particolare, se del caso, mediante incentivi economici

- L'art. 178-ter del D.lgs. 152/2006 istituisce il «**Registro nazionale dei produttori**» (comma 7) e affida al, oggi, **MiTE** (Ministero della Transizione Ecologica) la **vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi EPR** (comma 6). I produttori dei prodotti trasmettono al registro:
- i **dati relativi all'immissione dei prodotti sul mercato e modalità con cui intendono adempiere** agli obblighi e il Mite ne verifica la correttezza e la provenienza
- i bilanci nel caso di sistemi collettivi o il rendiconto per sistemi individuali (entro il 31 maggio)
- una relazione relativa all'anno precedente ed al raggiungimento degli obiettivi (31 maggio) ed una relativa all'anno successivo (30 settembre)
- entità del contributo previsto per l'anno successivo dettagliando le voci di costo

- Uno dei regimi istituiti è quello dei RAEE infatti:
- I produttori degli AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) si ripartiscono il relativo onere sulla base della rispettiva quota – in peso – dei prodotti immessi nel mercato.
- I produttori adempiono ai propri obblighi mediante sistemi di gestione individuali o collettivi, operanti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale.
- I produttori devono iscriversi al Registro Nazionale dei soggetti obbligati a finanziamento dei sistemi di gestione dei RAE

- Quali sono i regimi EPR istituiti?
- Imballaggi - Direttiva 94/62/CE, recepita all'art. 221 del Dlgs. 152/2006
- RAEE - Direttiva 2012/19/CE recepita con il Dlgs. 49/2014
- Pile e accumulatori - Direttiva 2006/66/CE recepita con il Dlgs. 188/2008
- Pneumatici fuori uso - Decreto 182/2019 che recepisce quanto indicato all'art. 228 del Dlgs. 152/2006
- Veicoli fuori uso - Direttiva 2000/53/CE recepita con il Dlgs. 209/2003
- Oli minerali - istituito il Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, DM 7 novembre 2017
- Oli e grassi animali e vegetali - istituito il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, l'art. 233 del Dlgs. 152/2006
- Polietilene - istituito il Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene, art. 234 del Dlgs. 152/2006

RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE DEL RIFIUTO (ART 188)

- - “**Produttore del rifiuto: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).”**
- – “**Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che e ne è in possesso.**
- -Il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l'affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del presente decreto.
- -Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale sono tenuti all'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 e conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta.

RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE DEL RIFIUTO (ART 188)

- La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nei seguenti casi:
 - a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
 - b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti (Provincia) della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, con riferimento ai documenti previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006, tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma.
 - c. 5 come modificato da ultimo dalla L. 29/07/2021 n. 108
- «Nel caso di **conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie** di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B ..., la **responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni**»

- 1) Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) **Nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti** da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti...
- b) **Esclusivamente per i soggetti a responsabilità estesa del produttore...** il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso i locali del proprio punto vendita
- c) **Per i rifiuti da costruzione e demolizione**, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione normativa, **il deposito preliminare può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti vendita** dei relativi prodotti.

- 2) Il **deposito temporaneo prima della raccolta** è effettuato alle seguenti condizioni:
- a) **I rifiuti contenenti inquinanti organici** persistenti ...**sono depositati** nel **rispetto delle norme** tecniche che regolano lo stoccaggio ... dei rifiuti contenenti **sostanze pericolose** ...
- b) **I rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero e smaltimento** a scelta del produttore:**con cadenza almeno trimestrale** indipendentemente dalle quantità in deposito oppure **quando il quantitativo** di rifiuti in deposito **raggiunga complessivamente i 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi**(in ogni caso il deposito non può durare oltre l'anno- anche se non si supera il predetto quantitativo)
- c) I rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee ...
- 3) Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e **non necessita di autorizzazione** ...

- ECCEZIONI – ART. 230 «rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture»
- Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere:
- **con la sede del cantiere** che gestisce l'attività manutentiva **o**
- **con la sede locale del gestore della infrastruttura** nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione **ovvero**
- **con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica**, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

- ECCEZIONI – DPR 120/2017
- Art. 23. Disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti
- 1. Per le terre e rocce da scavo qualificate con i codici dell'elenco europeo dei rifiuti 17.05.04 o 17.05.03* il deposito temporaneo ... si effettua, attraverso il raggruppamento e il deposito preliminare alla raccolta realizzati presso il sito di produzione, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004 sono depositate nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e sono gestite conformemente al predetto regolamento;

ECCEZIONI – DPR 120/2017

- b) le terre e rocce da scavo sono raccolte e avviate a operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative: 1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; 2) quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i 4.000 metri cubi, di cui non oltre 800 metri cubi di rifiuti classificati come pericolosi. In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- c) il deposito è effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche;
- d) nel caso di rifiuti pericolosi, il deposito è realizzato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e in maniera tale da evitare la contaminazione delle matrici ambientali, garantendo in particolare un idoneo isolamento dal suolo, nonché la protezione dall'azione del vento e dalle acque meteoriche, anche con il convogliamento delle acque stesse.

Con l'art. 6 del DL 135/2018, convertito dalla L. 12/2019:

-È stato soppresso il SISTRI (con decorrenza 01/01/2019)

-È stato istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti **RENTRI**

R.E.N.T.Ri introduce un **modello di gestione digitale** per l'assolvimento degli adempimenti quali l'**emissione dei formulari** di identificazione del trasporto, e la **tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.**

Per tutti i **soggetti non obbligati** all'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale, i suddetti adempimenti **potranno continuare** ad essere assolti **tramite i formati cartacei.**

L'iscrizione è comunque possibile e volontaria

- Il R.E.N.T.Ri sarà suddiviso in **due sezioni**:
- - sezione **anagrafica**: dati dei soggetti iscritti e autorizzazioni
- - sezione **tracciabilità**: dati da registro cronologico e formulari e
- dati relativi al percorso

- Sono **tenuti all'iscrizione al RENTRI** mediante accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati i soggetti sotto elencati:
- **-enti e imprese** che effettuano il **trattamento dei rifiuti**
- **-i produttori di rifiuti pericolosi**
- **-enti e imprese** che **raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi** a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi
- **- i consorzi** istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- **- i soggetti** di cui all'art 189 comma 3 dlgs 152/2006 (soggetti **obbligati al MUD**) con riferimento ai **rifiuti non pericolosi**

- Art 13
- (tempistiche di iscrizione)
- 1)dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (15 giugno 2023), l'iscrizione al Rentri è effettuata con le seguenti tempistiche:
- a) a decorrere dai 18 mesi (dal **13 febbraio 2025**) ed entro i 60 gg successivi per enti e imprese **produttori** iniziali di **rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi** con più di **50 dipendenti** (soggetti delegati ad es associazioni) e per tutti i soggetti diversi dai produttori iniziali
- b) a decorrere dai 24 mesi (dal **14 agosto 2025**) ed entro i 60 giorni successivi per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non **pericolosi** con più di **10 dipendenti**
- c) a decorrere dai 30 mesi (dal **13 febbraio 2026**) ed entro i 60 giorni successivi per tutti gli altri enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ex art 6 comma 3 decreto legge 135/18
- 2)gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'albo nazionale dei gestori ambientali ai sensi dell'art 212 comma 8 si iscrivono quando obbligati come produttori nel rispetto delle tempistiche di cui al comma 1

- Le modalità operative del R.E.N.T.Ri., a titolo esemplificativo, le istruzioni per l'accesso e l'iscrizione da parte degli operatori o la trasmissione dei dati ed il suo funzionamento e per la compilazione dei modelli (cfr. art. 21), saranno definite dalla Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito l'Albo nazionale gestori, con uno o più decreti direttoriali da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore, ossia entro il 15 dicembre 2023.